

PROC. N. 1/2017

IL TRIBUNALE FEDERALE
FISPIC

composto da:
Avv. Pietro Madonia (Presidente)
Avv. Daniele Moretti (Componente)
Avv. Chiara Brunori (Componente)

PREMESSO CHE

Con comunicazione datata 28/04/2016, il sig. Rocco De Icco, Presidente della ASD Non ed Ipovedenti Napoli, faceva pervenire al Presidente della FISPIC una segnalazione avente ad oggetto la posizione del tesserato, sig. Alberto D'Urso. Con predetto esposto, che prontamente veniva inoltrato dal Presidente FISPIC alla competente Procura Federale, si contestava la condizione di Non o Ipovedenza del tesserato, con indicazione di specifici fatti non compatibili con detto status di disabilità visiva: in particolare, si evidenziava che il tesseramento del sig. D'Urso all'allora dipartimento 7 del CIP riportava generalità errate e si aggiungeva che l'incolpato era in possesso della patente di guida, elementi tutti incompatibili con lo stato di disabilità visiva.

All'esito della fase di indagine espletata, il Procuratore Federale riteneva che la condotta tenuta dal sig. D'Urso configurasse comportamento contrario ai principi informativi di cui all'art. 1, punto 2 R.G.S. e, pertanto, grave ipotesi di illecito disciplinare e frode sportiva, essendosi il suddetto astenuto: "in modo contrario ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, dal comunicare immediatamente alla propria Società e alla Federazione di appartenenza i cambiamenti e/o miglioramenti del proprio visus e per non aver tempestivamente richiesto di essere sottoposto a nuova verifica e classificazione visiva, da parte degli organi preposti, per accertare la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare con riferimento alla sua condizione di atleta paralimpico, determinando legittima suspizione circa l'alterazione dello svolgimento o dei risultati di gara ovvero di essersi assicurato un indebito vantaggio nelle competizioni sportive effettuate nel periodo in cui era iscritto come atleta..."

Per le ragioni di cui sopra, il Procuratore Federale deferiva il denunciato al Tribunale Federale per la violazione dei principi informativi di cui all'art. 1 punto 2, 57, punto 1 e 58, n. 1 e 2, del R.G.S., articoli 2 e 3 del Codice del Comportamento Sportivo del Coni, richiamato dall'art. 13.2 dello Statuto Federale FISPIC, degli artt. 11 e 17.2 del Reg. Org., per cui: "per il tesseramento dell'atleta è necessario un Certificato oculistico attestante che lo stesso è portatore di disabilità visiva, con specificata l'acuità visiva e l'ampiezza del campo visivo ... (da tenere presso la società di

riferimento)”: in combinato disposto con l’art. 1 Regolamento Sanitario e Parte Seconda dello stesso che prescrive che “*gli atleti tesserati FISPIC devono essere sottoposti a visita di classificazione in base alla valutazione del residuo visivo e misurazione del campo visivo*” e che le categorie in cui vengono inquadrati prevedono un massimo di “*acuità visiva di 6/60 e/o campo visivo di venti gradi*” (cfr. Classe B3). Il D’Urso faceva pervenire a mezzo mail uno scritto a propria firma direttamente al Procuratore Federale.

Il Tribunale Federale fissava l’udienza per la trattazione alla data del 06/07/2017 che, per difetto di notifica, veniva differita al 20/07/2017. La ASD Non ed Ipovedenti Napoli “NOIVED”, nella persona del Presidente, sig. Rocco De Icco, faceva pervenire comunicazione via email datata 15/07/2017 con la quale insisteva affinché venissero comminate nei confronti del deferito le sanzioni previste dall’art. 63 del R.G.S. assieme alle circostanze aggravanti per non aver rispettato i principi sanciti dal comma 2 dell’art. 1 dello stesso regolamento e allo stesso tempo venissero revocati alla società Adriatica Fano i risultati secondo quanto previsto dall’art. 60 comma 2 e dall’art. 62 lett. G.

All’udienza del 20/07/2017, il Procuratore Federale, ritenuta inammissibile ed irrituale la richiesta di applicazione della pena ai sensi del R.G.S. comunicata dal sig. D’Urso con email del 07/06/2017, reiterava le contestazioni mosse nei suoi confronti e concludeva per la richiesta di sospensione dell’incolpato a qualsiasi titolo da qualunque attività federale nell’ambito FISPIC per la durata di anni cinque ex art. 63 lett. f) R.G.S..

Il procedimento veniva trattenuto in decisione.

* * * * *

Occorre preliminarmente soffermarsi sulle richieste formulate dalla ASD Non ed Ipovedenti Napoli “NOIVED” con email del 15/07/2017. Le stesse devono considerarsi inammissibili in quanto formulate non rispettando le condizioni previste dal R.G.S. vigente.

Passando al merito della questione, si rileva come le contestazioni mosse dal Procuratore Federale sono fondate, ed invero:

- è stato documentalmente accertato che il sig. D’Urso ha fornito alla FISPIC dati anagrafici non veritieri sia in sede di tesseramento che in fase di rinnovo dello stesso. Ed invero, l’incolpato ha riferito di essere nato nell’anno 1992 mentre da riscontro successivo è emerso che la sua reale data di nascita è il 06/08/1990. Tale circostanza viene per altro confermata dal certificato medico dallo stesso fornito in sede di tesseramento alla FISPIC e redatto dal Dott. Bruno Aldo Palmese il 24/11/2008 in cui si attesta che il sig. Alberio D’Urso è nato a Napoli il 06/08/1992.
- è stato documentalmente appurato che l’incolpato è stato tesserato, per la stagione 2013/2014 con matricola n. 2.442.295, per la stagione 2014/2015, con matricola 13.870, presso la società sportiva

Audax Salerno, società associata F.I.G.C. - L.D.N. dalla quale è stato svincolato solo in data 16/07/2015.

Contemporaneamente, nella stessa stagione sportiva 2014/2015, il sig. D'Urso ha preso parte a vari incontri del Campionato Italiano di Calcio a 5 categoria B2/3, organizzati dalla FISPIC.

- è documentalmente emerso che il sig. D'Urso risulta titolare di regolare patente di guida, avente scadenza decennale, quantomeno dal 16/01/2012.

Tutti gli elementi sopradescritti sarebbero di per sé sufficienti a ritenere fondata la richiesta di sospensione formulata dal Procuratore Federale.

A ciò si aggiunga che durante la fase di indagine svolta dal Procuratore Federale, il sig. D'Urso ha tenuto una condotta poco collaborativa. Quest'ultimo si è, infatti, rifiutato di sottoporsi a nuova classificazione visiva ad opera di medici di fiducia della Federazione disposta dal Procuratore al fine di accertarne l'attuale, la pregressa e l'evoluzione della situazione visiva, sostanzialmente motivando ciò con il fatto di "non ritenere opportuno sottoporsi a nuove visite avendo di recente effettuato visita specialistica in seguito alla quale è risultato che la sua attuale condizione visiva lo esonererebbe dalla partecipazione alle attività organizzate dalla FISPIC".

Il D'Urso ha, altresì, ritenuto di non presentare memorie difensive, né si è presentato all'audizione disposta dalla Procura ai sensi dell'art. 43, n. 1 R.G.S. FISPIC e solo dopo diversi solleciti, ha fornito la documentazione richiesta, ovvero copia della patente di guida e referto di visita specialistica che avrebbe riscontrato un miglioramento nella patologia sofferta del medesimo ed un incremento del visus che non gli consentirebbe di partecipare, come atleta, alle manifestazioni sportive FISPIC.

Stante il contegno tenuto dall'atleta e dalla documentazione in atti non si ravvisano indizi di ravvedimento rispetto alla gravità dei fatti di cui si è reso responsabile.

Da quanto sopra, emerge che l'incolpato ha violato le condotte ascrivetegli dal Procuratore Federale, ovvero dei principi informativi di cui all'art. 1 punto 2, 57, punto 1 e 58, n. 1 e 2, del R.G.S., articoli 2 e 3 del Codice del Comportamento Sportivo del Coni, richiamato dall'art. 13.2 dello Statuto Federale FISPIC, degli art. 11 e 17.2 del Reg. Org., in combinato disposto con l'art. 1 Regolamento Sanitario e Parte Seconda dello stesso.

Alla fattispecie risulta applicabile anche l'aggravante dell'art. 67, 2 comma, lett. F) R.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente, pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara il tesserato Alberto D'Urso, nato a Napoli, il 06.08.1990 responsabile della violazione dei principi informativi di cui all'art. 1 punto 2, 57, punto 1 e 58, n. 1 e 2, del R.G.S., articoli 2 e 3 del

Codice del Comportamento Sportivo del Coni, richiamato dall'art. 13.2 dello Statuto Federale FISPIC, degli artt. 11 e 17.2 del Reg. Org., in combinato disposto con l'art. 1 Regolamento Sanitario e Parte Seconda dello stesso ed applica allo stesso la sanzione della sospensione, a qualsiasi titolo, da qualunque attività federale nell'ambito FISPIC, per il periodo di anni 5, con la precisazione che qualora il sig. Alberto D'Urso non risulti tesserato FISPIC l'esecuzione della sanzione qui irrogata rimarrà sospesa fino a nuovo tesseramento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.


Roma, 31.07.2017

Avv. Pietro Madonja (Presidente)

Avv. Daniele Moretti (Componente)



Avv. Chiara Brunqi (Componente)



DEPOSITATO OGGI

ROMA, 31.07.2017

IL SEGRETARIO

Sig. Andrea Cesolini